



BANDO UNICO DEI CONCORSI
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2013/2014





BANDO PER :

BORSE DI STUDIO

SERVIZIO ABITATIVO

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

CONTRIBUTI STRAORDINARI

CONTRIBUTI PER STUDENTI STRANIERI

CONTRIBUTI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

CONTRIBUTI PER SOGGIORNO DI STUDI E RICERCA

CONTRIBUTI AFFITTO

CONTRIBUTI TRASPORTI



SOMMARIO

- Art. 1- DESTINATARI
 - Art. 2- DURATA
 - Art. 3- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI
 - Art. 4- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO E IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI
 - Art. 5- BONUS
 - Art. 6- COPERTURA FINANZIARIA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
 - Art.7 – BORSE DI STUDIO ATENEO
 - Art. 8- AMMONTARE DELLE BORSE
 - Art. 9- INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
 - Art.10- PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
 - Art. 11- FASCE DI REDDITO
 - Art. 12- DEFINIZIONE DI STUDENTE IN “SEDE”, “PENDOLARE” E “FUORI SEDE”
 - Art. 13- STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%
 - Art. 14- PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO
 - Art.15- SERVIZIO ABITATIVO
 - Art. 16- SERVIZIO DI RISTORAZIONE
 - Art. 17- ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
 - Art. 18- PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
 - Art. 19- RICORSI
 - Art. 20- TASSA REGIONALE
 - Art. 21- TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 - Art. 22- TERMINI DI SCADENZA E MODALITA' ON LINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - Art. 23- CONTRIBUTI STRAORDINARI
 - Art. 24- CONTRIBUTO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
 - Art. 25- CONTRIBUTO PER STUDENTI STRANIERI
 - Art. 26- CONTRIBUTO AFFITTO
 - Art. 27- CONTRIBUTO TRASPORTI
 - Art. 28- CONTRIBUTI PER SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA
 - Art. 29- NORME DI SALVAGUARDIA
- ALLEGATO: TABELLE DI MERITO



**DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
BANDO UNICO DEI CONCORSI**

In conformità delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/2001 e s.m.i, della L.R. n.9/2007, della L.R. n. 15/2008 e della L.R. n.8 del 26/02/2010, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare l’articolo 8 comma 5 che proroga l’applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (d’ora in poi denominata Ateneo) bandisce per l’a.a. 2013/2014 i Concorsi per il conferimento delle Borse di Studio e per l’ammissione al Servizio Abitativo, al Servizio Ristorazione e ai Contributi di varia natura degli studenti iscritti all’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica “F. Cilea”, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria.

INFO: Servizio Speciale Diritto allo Studio, Cittadella Universitaria, Via Melissari, Torre 1, II Livello - 89124 Reggio Calabria e- mail dirittoallostudio@unirc.it fax 0965.3695468.

Da lunedì a venerdì: ore 9,00 – 11,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Art. 1

DESTINATARI

1.1 Possono concorrere all’ammissione ai Benefici gli studenti che si trovino nelle condizioni indicate all’art. 3 del D.P.C.M. 09/04/01 e all’art. 2 L.R. n. 34/01 che risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2013/2014:

- a) ad un corso di laurea di primo e di secondo livello attivati presso l’Ateneo;
- b) ai corsi di studio di I e II livello attivati presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria;
- c) ai corsi di studio biennali e triennali attivati presso l’Accademia di Belle Arti;
- d) al corso di studio superiore triennale in “Mediazione Linguistica” attivato presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici;
- e) ai corsi di studio attivati presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria organizzati in due livelli: il primo, della durata di tre anni, al termine del quale si consegue il Baccalaureato in Scienze Religiose e il secondo, della durata di due anni al termine del quale si consegue la Licenza in Scienze Religiose;
- f) ad un corso di dottorato di ricerca, attivato presso l’Ateneo, che non risultino già beneficiari di borsa di studio in seno al medesimo Dottorato di ricerca;
- g) alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali attivata presso l’Ateneo.

1.2 Gli studenti che si iscrivono al primo anno del Corso di Laurea Magistrale biennale possono concorrere all’ammissione al beneficio della BORSA DI STUDIO e del SERVIZIO ABITATIVO ove conseguano il titolo di studio di I livello entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda.

1.3 Possono concorrere all’ammissione ai Benefici gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea che, ai sensi dell’art. 37, comma 1 della Legge n° 40 del 6 marzo 1998, siano in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2

DURATA

2.1 I benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta, del titolo finale di ciascuno dei due livelli di corsi di studio e per un periodo di tempo definito dall’anno di prima immatricolazione, secondo le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di studio di primo livello: non oltre il I Anno Fuori corso;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: non oltre il I anno Fuori corso;



- c) per gli iscritti ai corsi di studio di II livello biennale : non oltre il I anno Fuori corso;
- d) per gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI

3.1 CONDIZIONI ECONOMICHE

- a) Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ampiezza del nucleo familiare e della natura e dell'ammontare del reddito dell'intera famiglia dello studente.
- b) L'indicatore della Situazione patrimoniale (ISP) è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'estero.
- c) L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) all'estero è calcolato con la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.
- d) Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 art. 3 comma 2-bis, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50%.

3.2 NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

3.2.1 Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela. (DPCM 7/5/99 n° 221)

In particolare sono considerati appartenenti al nucleo familiare i seguenti soggetti:

- a) il richiedente i benefici;
- b) tutti coloro che risultino nello stato di famiglia dello studente da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- c) il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- d) i genitori dello studente e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica, se non legittimamente separati o divorziati;
- e) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

3.2.2 Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine bensì da quella derivante dal nuovo nucleo familiare, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi di lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a €6.500,00 con riferimento a un nucleo familiare di una sola persona.

In caso non si verifichino le condizioni sopra richiamate, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine;

- c) per i corsi di dottorato di ricerca il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini dell'Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.



3.3 LIMITI PER GLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RAPPORATI AL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

3.3.1 Per l'accesso ai benefici, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente non potrà superare il limite di **€15.546,34** ai sensi dell'art 1, comma 1 del D.M. n.222 del 26.03.2013;

3.3.2 Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) supera il limite di **€27.206,11** ai sensi dell'art 1, comma 2 del D.M. n. 222 del 26.03.2013. Per il calcolo della situazione patrimoniale equivalente, dovrà essere utilizzata la seguente formula:

ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale) : valore della scala di equivalenza

Art 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO E IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI

4.1 I criteri per la determinazione del merito e il mantenimento dei benefici sono di seguito specificati:

4.1.1. **CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

PER GLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO:

- aver conseguito un Diploma di Scuola secondaria superiore;

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al Primo anno viene erogata solamente la prima rata. Il saldo delle borse di studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito, pari al conseguimento di almeno 20 Crediti alla data del 10/08/2014, anno solare successivo all'iscrizione, riportando una media non inferiore a 27/30.

Lo studente dovrà inoltre tenere conto che:

- qualora l'acquisizione dei requisiti di merito richiesti avvenga in data successiva il 10/08/14 e comunque entro il 30/11/14, verrà confermata la prima rata già erogata entro dicembre 2013, senza corresponsione del saldo (revoca parziale).

- se, entro il 30/11/2014 gli studenti iscritti al 1° anno, non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio si intende revocata e dovranno restituire quanto percepito in danaro (revoca totale).

NOTA BENE:

- **Gli studenti beneficiari che hanno conseguito il merito suddetto al 30/11/2014 dovranno produrre, entro il 05/12/2014, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti.**

La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro la data del 05/12/2014, comporterà in ogni caso la revoca del beneficio.

PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:



al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito entro il **10/08/2013**, il numero minimo di crediti, come specificato di seguito, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a **27/30** e precisamente:

- a) per gli studenti iscritti al **secondo anno** : **25** crediti.
- b) per gli studenti iscritti al **terzo anno**: **80** crediti;
- c) per gli studenti iscritti al **I anno fuori corso** dei corsi di Laurea: **135** crediti;
- d) per gli studenti iscritti al **quarto anno** dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: **135** crediti ;
- e) per gli studenti iscritti al **quinto anno** dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: **190** crediti ;
- f) per gli studenti iscritti al **primo anno fuori corso** dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: **245** crediti.

Lo studente fuori corso iscritto per l'a.a. 2013-2014 non può conseguire il titolo finale di studi in una sessione riferita all'anno accademico precedente, pena la revoca del beneficio e la restituzione di quanto già percepito.

4.1.2. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE / CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO

PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

- aver conseguito il titolo di studio di primo livello (Laurea o titolo di studio equivalente) entro e non oltre il **28/10/2013**.

- **Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al Primo anno viene erogata solamente la prima rata. Il saldo verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito, pari al conseguimento di almeno 25 Crediti alla data del 10/08/2014, anno solare successivo all'iscrizione, riportando una media non inferiore a 27/30.**

Lo studente dovrà inoltre tenere conto che:

- qualora l'acquisizione dei requisiti di merito richiesti avvenga in data successiva il 10/08/14 e comunque entro il 30/11/14, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata entro dicembre 2013, senza corresponsione del saldo (revoca parziale).

- se, entro il 30/11/2014 gli studenti iscritti al 1° anno, non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio si intende revocata e dovranno restituire quanto percepito in danaro (revoca totale).

- **Gli studenti beneficiari che hanno conseguito il merito suddetto al 30/11/2014 dovranno produrre, entro il 05/12/2014, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro la data del 05/12/2014, comporterà in ogni caso la revoca del beneficio.**



PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO :

Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito entro il **10/08/2013**, il numero minimo di crediti, come specificato di seguito, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a **27/30** e precisamente:

- a) **iscritti al secondo anno:** 30 crediti;
- b) **iscritti al primo anno fuori corso:** 80 crediti.

Tutti gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ateneo, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc).

Lo studente fuori corso iscritto per l'a.a. 2013-2014 non può conseguire il titolo finale di studi in una sessione di laurea riferita all'anno accademico precedente, pena la revoca del beneficio e la restituzione di quanto già percepito.

Art.5

BONUS

5.1 Gli studenti dispongono di un **bonus** da utilizzare una sola volta nell'arco del corso di studi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti di cui all'art. 4 e quello effettivamente acquisiti,

L'ammontare del **bonus** è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo.

In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- a) **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del requisito minimo per l'accesso ai benefici per il secondo anno accademico;
- b) **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del requisito minimo per l'accesso ai benefici per il terzo anno accademico;
- c) **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del requisito minimo per l'accesso ai benefici per gli anni accademici successivi.

5.2 La quota del **bonus** non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

5.3 La quota di **bonus** già utilizzata per l'accesso alla graduatoria della borsa di studio nell'a.a. precedente non va sommata dallo studente ai CFU conseguiti negli anni accademici successivi.

5.4 Il **bonus** maturato, non fruito nel corso di laurea di primo livello, può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea Specialistica o Magistrale.

Art. 6

COPERTURA FINANZIARIA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

6.1 In conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare l'articolo 8 comma 5 che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 2001 sino all'adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio, dalla Legge Regione Calabria n.34/2001, di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, gli interventi per il diritto allo



studio, di cui il presente bando, saranno realizzati con l'utilizzo delle risorse finanziarie appositamente trasferite dalla Regione Calabria al netto dei costi di gestione, nonché dalle entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dal trasferimento del fondo integrativo ministeriale assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente ripartito tra gli Atenei calabresi.

6.2 Il numero di borse nonché gli eventuali rimborsi da erogare per l'anno accademico 2013/2014 derivano dalle somme scaturenti dal gettito della tassa regionale e dalla quota del fondo integrativo ministeriale che sarà trasferita all'Ateneo dalla Regione Calabria.

6.3 Una volta quantificato il budget a disposizione, saranno stabiliti gli importi da destinare alle singole Istituzioni in rapporto percentuale al numero degli iscritti per l'a.a. 2012/2013 e in base alle indicazioni previste al successivo art.7.

Art. 7

BORSE DI STUDIO DI ATENEO

7.1 Fermo restando quanto esplicitato all'art.6 punti 1-2-3 del presente Bando e successivamente alla destinazione dei fondi per le altre Istituzioni, le Borse di studio di Ateneo avranno la seguente suddivisione:

7.2 Per gli iscritti per la prima volta **al primo anno dei corsi di laurea triennali, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale biennale dell'Ateneo**, si procederà a destinare una quota non inferiore al 20% del budget disponibile (da intendere al netto degli interventi di cui ai commi precedenti 6.2, 6.3) per l'erogazione delle borse di studio. Con il termine "primo anno" si assume come parametro di riferimento solo ed esclusivamente l'anno di prima immatricolazione.

Le suddette risorse sono ripartite ulteriormente come segue:

- il 70% agli studenti di primo anno delle lauree triennali e della lauree magistrali a ciclo unico
- il 30% agli studenti del primo anno delle lauree magistrali biennali

7.3 Per gli iscritti ad **anni successivi al primo ai corsi di laurea triennali, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale biennale dell'Ateneo** qualora, all'esito dell'elaborazione delle graduatorie definitive non sia possibile la liquidazione del beneficio economico in favore di tutti gli idonei, si procederà alla individuazione dei beneficiari secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

7.4 In caso di sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, si procederà allo scorrimento delle singole graduatorie degli idonei dei corsi di studio di Ateneo applicando i criteri di cui sopra.



Art.8

AMMONTARE DELLE BORSE E MODALITA' DI EROGAZIONE

8.1 L'importo delle borse di studio per l'a.a. 2013/2014, per tutte le fasce e categorie di appartenenza, viene così determinato:

Per gli studenti **IN SEDE**:

Fascia A: €1.905,00

Fascia B: €1.428,75

Fascia C: € 952,50

Per gli studenti **PENDOLARI** :

Fascia A: €2.786,00

Fascia B: €2.089,50

Fascia C: €1.393,00

Per gli studenti **FUORI SEDE**:

Fascia A: €5.053,00

Fascia B: € 3.789,75

Fascia C: €2.526,50

8.2 Per la definizione di studente in SEDE, PENDOLARE e FUORI SEDE, nonché per l'indicazione delle fasce di reddito, si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente Bando.

8.3 Gli studenti, in fase di compilazione della domanda on line per l'accesso ai benefici, di cui al successivo art. 22, dovranno scegliere le sottoindicate modalità di erogazione della borsa di studio e di rimborso della tassa regionale in caso di beneficio accordato. In conformità alla normativa vigente l'Ateneo è tenuto, infatti, a prediligere i pagamenti su carte ricaricabili e/o CC (obbligatori per importi superiori a 1.000 euro).

Le possibili modalità di erogazione delle borse di studio e di rimborso della tassa regionale sono:

a) per importi superiori o inferiori a €1.000,00: accreditato su c/c o carta di credito intestati allo studente ; lo studente sarà esente da spese di commissione qualora acceda ad un c/c UniCredit o sia in possesso della Genius Card, carta prepagata nominativa ricaricabile utile a poter eseguire tutti i pagamenti in favore dell'Università e/o ricevere rimborsi e borse di studio senza costi di emissione o canone mensile fino al compimento del 27° anno di età. Per informazioni sulla Genius Card si può consultare il link <https://www.unicredit.it/it/giovani.html>;

b) per importi inferiori a €1.000,00: per contanti in circolarità presso tutte le Agenzie UniCredit sul territorio nazionale (senza costi aggiuntivi);

c) per importi inferiori a €1.000,00: a mezzo Assegno Circolare (recapitato con posta assicurata) con costo a carico dello studente di €10,96 (€5,80 spese postali + €5,16 per commissioni).



Art.9

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

9.1 La borsa di studio non può essere ottenuta:

- a) dagli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si siano immatricolati ex-novo: gli stessi non possono ottenere la borsa di studio né per l'anno accademico di nuova immatricolazione né per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali abbiano già, eventualmente, beneficiato della borsa di studio;
- b) dagli studenti con passaggi di corso in carriera: tali studenti non possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali, eventualmente, abbiano in precedenza, già beneficiato della borsa di studio;
- c) dagli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini di scadenza stabiliti dal presente bando;
- d) dagli studenti che risultino inclusi in una delle graduatorie a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo o altro;
- e) dagli studenti fuori corso che conseguano il titolo finale in una sessione riferita all'anno accademico precedente.

9.2 La borsa di studio non può essere, altresì, ottenuta dagli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito:

- a) abbiano pendenze economico-amministrative con l'Ateneo, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) siano già in possesso di altro titolo finale di livello accademico rispetto a quello del corso al quale risultano iscritti;
- c) siano incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro

9.3 La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio all'estero erogati dall'Ateneo (Erasmus, Mobilità Internazionale).

9.4 La borsa di studio non è cumulabile con altre forme di contributi erogati dall'Ateneo o da altri Enti pubblici o privati, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'Ateneo; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

9.5 Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente non faccia pervenire all'Ateneo, nei tempi richiesti, la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte. Tale diritto decade altresì qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione per come previste dall'ordinamento universitario.

9.6 Nel caso di trasferimento ad altra Università, richiesto successivamente all'inizio dell'anno accademico (1 ottobre 2013), la domanda presentata a questo Ateneo per l'ottenimento di benefici nell'ambito del diritto allo studio, verrà, a seguito di apposita richiesta dello studente interessato, trasmessa all'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente; in questo caso lo studente decadrà dai benefici che gli siano stati già eventualmente riconosciuti da questo Ateneo e dovrà restituire gli importi della borsa di studio riscossi. Lo studente che si sia trasferito da altra Università a questo Ateneo dopo l'inizio dell'anno accademico, potrà chiedere all'Ente preposto al diritto allo studio dell'Università di provenienza, la trasmissione della domanda purchè presentata entro i termini previsti dal presente bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione delle graduatorie definitive di questo Ateneo.



Art. 10

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

10.1 Studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio si procederà sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) corretto del nucleo familiare rapportato al limite massimo di € 15.546,34 per un massimo di punti 1000 utilizzando la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{ISEE studente}}{15.546,34} \right) \times 1000$$

A parità di punteggio relativamente all'I.S.E.E. corretto, prederà in graduatoria lo studente con voto di maturità più elevato, in caso di ulteriore parità prederà lo studente più giovane di età.

10.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

- a) Per il numero dei CFU conseguiti verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Numero minimo previsto dal bando punti 250.
Per ogni ulteriore Credito conseguito in più rispetto al minimo richiesto verranno attribuiti 10 Punti fino al raggiungimento del limite massimo di 550 Punti.

- b) Per la media dei CFU conseguiti:
punti da 405 a 450, corrispondenti in centocinquesimi ai voti da 27/30 a 30/30

PUNTEGGIO PER MEDIA

media	punti
27,0	405..
27,1	406,5
27,2	408,00
29,8	447...
29,9	448,5
30...	450...

Per una attribuzione totale massima di punti 1000

A parità di punteggio, relativamente al merito, prederà in graduatoria lo studente con reddito familiare più basso.

La concessione del beneficio è comunque subordinata al conseguimento di una votazione media non inferiore a 27/30.

10.3 Sarà cura dello studente verificare che nella propria area web riservata risultino registrati tutti gli esami sostenuti e, nel proprio interesse, segnalare in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria l'eventuale incompleta registrazione, attivandosi presso i Responsabili delle Segreteria Studenti o delle Segreterie didattiche in caso di eventuale delibera di convalida esami relativi a passaggi o trasferimenti.



Art. 11

FASCE DI REDDITO

11.1 L'Indicatore della Condizione Economica Equivalente per l'anno 2012 del nucleo familiare convenzionale del richiedente non deve superare i sottoindicati limiti che determinano le Fasce reddituali per l'attribuzione della borsa di studio, per il servizio abitativo e servizio di ristorazione.

A) integrale Fascia A €10.364,22	B) parzialmente ridotto Fascia B €12.955,27	C) ridotto Fascia C €15.546,34
---	--	---

Art. 12

DEFINIZIONE DI STUDENTE IN “SEDE” / “PENDOLARE” E “FUORI SEDE”

12.1 La tipologia di studente è così definita:

- A) **SEDE:** Studente residente nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato.
- B) **PENDOLARE:** Studente residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
- C) **FUORI SEDE:** Studente residente in un luogo distante non meno di 50 Km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio nel circondario di tale sede con contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente, regolarmente registrato e per la durata minima di **dieci mesi**. In questa categoria rientrano anche gli studenti che risultano beneficiari di posto alloggio presso la Residenza **In mancanza di tali condizioni lo studente viene considerato “PENDOLARE”.**

12.2 Ai soli fini dell'attuazione dell'art. 17 comma 4 della L.R. 34/01 e per il conseguimento del beneficio ivi previsto, per lo studente Fuori Sede iscritto ad anni successivi al primo, la valutazione del merito è rapportata al conseguimento di una valutazione media pari a 28/30. In questo caso non è ammesso l'utilizzo del bonus.

12.3 Gli studenti stranieri vengono considerati FUORI SEDE salvo che la famiglia risieda in Italia: in tal caso, in base alla località di residenza, saranno considerati “in sede” o “pendolari”..

Art. 13

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%

13.1 Per gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 104/'92, fermo restando i requisiti di merito previsti al successivo punto 12.3 ed anche nel caso di superamento dei limiti ISEE ed ISPE, viene riservata una quota pari a n° 10 borse di studio.

13.2 I benefici per il conseguimento, per la prima volta, del titolo finale per ciascuno dei livelli dei corsi di studio, e per un periodo di tempo definito dall'anno di prima iscrizione, sono concessi secondo le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello: fino al secondo anno fuori corso, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: fino al secondo anno fuori corso, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- c) per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale biennale fino al secondo anno fuori corso;



13.3 CRITERI DI MERITO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO

- a) per gli iscritti al primo anno: aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria Superiore;
- b) per gli iscritti al secondo anno aver acquisito almeno **15** crediti entro il 10/08/2013;
- c) per gli iscritti al terzo anno aver acquisito almeno **55** crediti entro il 10/08/2013;
- d) per gli iscritti al primo fuori corso o quarto anno a ciclo unico aver acquisito almeno **90** crediti entro il 10/08/2013;
- e) per gli iscritti al secondo fuori corso o quinto anno a ciclo unico aver acquisito almeno **115** crediti entro il 10/08/2013;
- f) per gli iscritti al primo anno fuori corso a ciclo unico a aver acquisito almeno **145** crediti entro il 10/08/2013;
- g) per gli iscritti al secondo anno fuori corso per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea quinquennale a ciclo unico aver acquisito almeno **180** crediti entro il 10/08/2013.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE/CORSI DI STUDIO DI II LIVELLO

- a) per gli iscritti al primo anno: aver conseguito il Diploma di Laurea;
- b) per gli iscritti al secondo anno: aver acquisito almeno **20** crediti entro il 10/08/2013;
- c) per gli iscritti al primo anno fuori corso: aver acquisito almeno **60** crediti entro il 10/08/2013;
- d) per gli iscritti al secondo anno fuori corso: aver acquisito almeno **90** crediti entro il 10/08/2013.

13.4 IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO

Qualora i beneficiari appartengano alle categorie protette a norma della L. 104/92, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della Borsa di Studio è così stabilito:	
Fuori Sede	€5.053,00
Pendolare	€2.786,00
Sede	€1.905,00

13.5 Per gli studenti che rientrano nelle previsioni di cui alla legge 104/92 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi e per gli strumenti nonché le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di disabilità.

13.6 Non saranno valutati come appartenenti alle categorie disabili gli studenti che presentano le domande prive del certificato di invalidità a norma della Legge 104/92.

Art. 14

PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

14.1 Lo studente, beneficiario di borsa di studio, che consegua il titolo di studio di Laurea triennale, di Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea Magistrale biennale, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia per uno solo dei due titoli di studio conseguiti, di un'integrazione della borsa di studio, pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso riportando una votazione finale non inferiore a **108/110**.

14.2 L'importo della Borsa di studio, da assumere a parametro per la quantificazione del Premio di Laurea, è da intendersi al netto di qualsiasi eventuale maggiorazione.

14.3 L'integrazione sarà possibile sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili secondo graduatoria di merito stilata sulla base del voto ottenuto in sede di conseguimento del titolo di studio finale sommato ad eventuale lode a cui è attribuito un punto in più. In caso di parità avrà la precedenza lo studente più giovane.



14.4 Per accedere al beneficio, lo studente deve presentare apposita istanza, allegando il certificato di laurea/laurea magistrale a ciclo unico/ laurea magistrale biennale, entro e non oltre 30 giorni dal conseguimento del titolo. Non potranno accedere al beneficio in parola coloro i quali risultino idonei non beneficiari all'esito della graduatoria definitiva.

Art. 15

SERVIZIO ABITATIVO

15.1 Posti messi a concorso

Primo anno laurea triennale/ laurea magistrale a ciclo unico	24
Primo anno laurea magistrale biennale	8
Riconferma	50
Prima volta anni successivi al primo	9
Mobilità internazionale — riserva ex legge 104	4
Dott. di Ricerca e Scuola di Spec. Professioni Legali Primo Anno	1
Dott. di Ricerca e Scuola di Spec. Professioni Legali Anni Successivi	2
	TOTALE 98

15.2 Per accedere al Servizio abitativo, gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, fermo restando il possesso dei requisiti economici di cui all'art. 3 ed il conseguimento dei CFU per come previsto dall'allegata tabella di merito, devono risiedere in un Comune distante non meno di 50 Km dalla sede del corso di studi frequentato.

I requisiti di merito sono così calcolati:

Numero minimo previsto dal bando punti 250. Per ogni ulteriore CFU conseguito in più rispetto al minimo richiesto sono attribuiti 10 Punti

15.3 La graduatoria per l'assegnazione dei posti letto è formulata sulla base dei criteri di cui al precedente comma. Nel caso in cui rimanessero disponibili posti alloggio rispetto a quelli messi a concorso si procederà con lo scorrimento di ciascuna graduatoria fino ad esaurimento. Se residuano ancora posti disponibili sarà emanato apposito avviso per eventuali studenti interessati regolarmente iscritti per l'a.a. 2013/2014 che documentino tra l'altro, attraverso apposita istanza, il possesso dei requisiti economici previsti all'art. 3 del presente Bando. In caso di parità di punteggio avrà la precedenza lo studente più giovane di età.

15.4 Periodo di fruizione del servizio

15.4.1 Compatibilmente con i tempi di espletamento delle procedure concorsuali, gli studenti aventi diritto al servizio abitativo, potranno usufruire del posto letto a partire dal 01/10/2013 e fino al 30/09/2014.

15.4.2 Gli studenti che, durante l'anno accademico conseguano il titolo di studi finale, sono tenuti a lasciare il posto letto entro 2 giorni dal conseguimento del titolo.

15.4.3 Relativamente alla permanenza degli studenti, la residenza osserverà i periodi di chiusura ufficiali dell'attività didattiche dell'Ateneo. In tale periodo la Residenza potrà essere utilizzata per finalità ed esigenze sopravvenute a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.



15.5 Modalità di assegnazione del posto letto

15.5.1 RICHIESTA DI RICONFERMA

Tutti gli studenti inseriti nella graduatoria definitiva per la riconferma del posto alloggio, dovranno presentarsi il giorno 27/09/2013 alle ore 9,30 e non oltre le ore 10,30, presso la Residenza di via Manfroce per l'assegnazione del posto alloggio e/ o per dare la propria disponibilità.

15.5.2 RICHIESTA PRIMA VOLTA ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Tutti gli studenti inseriti nella graduatoria definitiva per la richiesta di posto letto per la prima volta, iscritti ad anni successivi al primo, iscritti al primo anno Laurea Triennale, Specialistica, Magistrale a ciclo unico dovranno presentarsi il giorno 04/10/13 alle ore 9,30 e non oltre le ore 10,30, presso la Residenza di via Manfroce per l'assegnazione del posto alloggio e/ o per dare la propria disponibilità.

15.5.3 RICHIESTA PRIMO ANNO

Tutti gli studenti inseriti nella graduatoria definitiva per la richiesta di posto letto, iscritti al primo anno, dovranno presentarsi il giorno 10/10/13 alle ore 10,30 e non oltre le ore 11,30, presso la residenza di via Manfroce per l'assegnazione del posto alloggio e/ o per dare la propria disponibilità.

15.5.4 RICHIESTA PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE BIENNALE/CORSI DI STUDIO DI II LIVELLO

Gli studenti inseriti nella graduatoria definitiva per la richiesta di posto letto, iscritti al primo anno Laurea Magistrale biennale, dovranno presentarsi il giorno 22/11/13, alle ore 9,30 e non oltre le ore 10,30, presso la residenza di via Manfroce per l'assegnazione del posto alloggio e/ o per dare la propria disponibilità.

15.5.5 RICHIESTA PRIMO ANNO DOTTORATI DI RICERCA e SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Gli studenti inseriti nella graduatoria definitiva per la richiesta di posto letto, iscritti al primo anno dei Corsi di Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, dovranno presentarsi il giorno 14/01/14, alle ore 9,30 e non oltre le ore 10,30;

15.5.6 RICHIESTA ANNI SUCCESSIVI DOTTORATI DI RICERCA e SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Gli studenti inseriti nella graduatoria definitiva per la richiesta di posto letto, iscritti ad anni successivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, dovranno presentarsi il giorno 22/10/13 alle ore 10,30 e non oltre le ore 11,30, **fermo restando che entro il mese di dicembre 2013 dovranno documentare l'avvenuta ammissione all'anno accademico successivo;**

15.6 La mancata presentazione nel giorno stabilito verrà considerata **RINUNCIA** al servizio abitativo e il posto letto sarà assegnato a coloro che seguono in graduatoria.

Possono essere concesse proroghe alla data di assegnazione del posto letto, esclusivamente per documentati e/o gravi motivi di famiglia o di salute. La richiesta di proroga deve essere trasmessa tramite Fax al n° 0965.48091 entro il giorno indicato nell'avviso di convocazione e comunque non oltre le ore 10,00.

15.7 DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Per l'assegnazione del posto letto gli studenti devono presentarsi muniti di:

- a) certificato del medico curante di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore a dieci giorni, attestante che lo studente richiedente i benefici non sia portatore di malattie trasmissibili in atto, o che pregiudichino la convivenza in comunità; tale documento potrà essere ulteriormente richiesto, nel corso della permanenza dello studente, per finalità di controllo e prevenzione.
- b) valido documento di riconoscimento e due fototessera;
- c) Consegnare, se studente straniero, permesso di soggiorno nei casi previsti dalla legge;



d) Ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale di € 120,00 (attraverso le modalità di versamento di cui al successivo punto 14.9) a copertura di eventuali inadempimenti di cui lo studente si rendesse direttamente responsabile o per i danni causati alle strutture collettive. Tale somma sarà restituita al momento in cui cesserà l'uso del servizio abitativo, qualora non vengano riscontrati danni alle strutture. In caso contrario, dopo l'accertamento e la quantificazione degli eventuali addebiti. In caso di danno accertato e di importo superiore a quello versato, l'amministrazione potrà richiedere un'integrazione dell'importo della cauzione.

15.8 DISCIPLINA

- Il posto letto è riservato esclusivamente allo studente assegnatario il quale non può cederne l'uso anche se temporaneo.
- Lo studente, accettando il posto letto, si impegna ad osservare la normativa prevista dal bando di concorso ed il regolamento stabilito per la Residenza Universitaria.
- Per "assegnazione del posto letto" deve intendersi il diritto ad usufruire di uno dei posti messi a concorso e non di un posto letto individuato e determinato dallo studente.
- Tutti gli studenti assegnatari di posto alloggio sono tenuti al pagamento della retta mensile per 11 mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese.
- Gli studenti che risultino morosi per almeno 2 mensilità decadono dal beneficio del posto alloggio.
- Non sarà concesso il posto letto per l'anno successivo allo studente che non risulti in regola con il pagamento delle pendenze di qualsivoglia natura, inerenti gli anni precedenti.
- Rimane comunque impregiudicata la facoltà dell'Ateneo di promuovere l'azione di recupero delle somme dovute. Lo studente moroso incorrerà nelle altre sanzioni previste dalla legge tra cui il mancato rilascio del nulla osta.
- Lo studente beneficiario di posto alloggio dovrà comunque attenersi al regolamento della residenza universitaria.
- Lo studente che rinuncia al posto alloggio e non è in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, sarà ritenuto Pendolare.

15.9 MODALITA' DI PAGAMENTO:

Gli assegnatari di posto alloggio sono tenuti al pagamento diretto entro il 5 di ogni mese dei servizi richiesti in relazione al loro status, tramite apposita distinta di pagamento (MAV) scaricabile dal portale dei servizi per il diritto allo Studio attraverso il sito www.unirc.it entrando nell'apposita pagina di accesso al link http://www.unirc.it/area_riservata.php?profilo=studente

15.10 REVOCA

Il beneficio viene revocato allo studente che:

- non rispetti le norme contenute nel Regolamento della residenza vigente
 - abbia consentito, a qualunque titolo, a terzi, l'indebito utilizzo del proprio posto alloggio.
- In questo caso l'interessato è tenuto a corrispondere un importo pari al costo effettivo mensile previsto per il posto alloggio attribuitogli, rapportato al periodo di effettiva presenza;
- risulterà assente dal posto assegnato per un periodo superiore a 30 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto al Responsabile del Servizio Speciale Residenza e Collegi - Via Manfroce Trav III De Nava 89123 Reggio Calabria oppure via e-mail: giorgio.sorrentino@unirc.it

15.11 AMMONTARE DELLA RETTA MENSILE

Le rette mensili, diversificate per fascia e per trattamento, sono così fissate:

	Camera a Due	Camera a Quattro
Fascia A	€ 100,00	€ 80,00
Fascia B	€ 120,00	€ 100,00
Fascia C	€ 140,00	€ 120,00



Art. 16

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

16.1 Per essere ammessi al servizio di ristorazione a tariffa agevolata di seguito riportata, i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'A.A. 2013/2014 non oltre il 1° anno Fuori Corso e devono rientrare nei limiti di reddito specificati nella tabella "FASCE DI REDDITO" di cui all'art. 11

16.2 Ai fini dell'utilizzo, si specifica che il valore del buono pasto (rapportato alla fascia di reddito di appartenenza) viene calcolato come segue: un buono pasto utilizzabile dal Lunedì al Venerdì, con validità di 90 giorni dalla data di emissione.

16.3 Il contributo a carico dello studente, da versare tramite apposita distinta di pagamento (MAV) scaricabile dal portale dei servizi per il diritto allo Studio all'indirizzo <http://www.unirc.it>, entrando nell'apposita pagina di accesso al link http://www.unirc.it/area_riservata.php?profilo=studente è il seguente:

Fascia A €3,00

Fascia B €3,50

Fascia C €4,00

16.4 Oltre la fascia C la tariffa è intera, pari a €5,50.

16.5 Qualora le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti gli studenti idonei al servizio, saranno privilegiati in ordine:

1. Studenti Fuori Sede di fascia A e di seguito gli appartenenti alla fascia B e da ultimo alla Fascia C;
2. Studenti Pendolari di fascia A e di seguito gli appartenenti alla fascia B e da ultimo alla Fascia C;
3. Studenti in Sede di fascia A e di seguito gli appartenenti alla fascia B e da ultimo alla Fascia C.

Art. 17

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

17.1 L'Ateneo potrà richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie.

17.2 L'Ateneo, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente e in particolare del D.P.R. 445/2000 " Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" .

17.3 Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' delle norme penali per i fatti costituenti reato.

17.4 Ai sensi dell'art.4 comma 15 del D.P.C.M. 9 Aprile 2001 i controlli potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione dei benefici; in caso di revoca dei benefici concessi, lo studente è tenuto a restituire la parte in denaro se già ricevuta.



Art. 18

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

18.1 L'Ateneo pubblicherà le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive, di cui al presente Bando, sul sito www.unirc.it/studenti.php

18.2 La pubblicazione costituisce notifica per gli interessati.

18.3 Il presente Bando è anch'esso pubblicato sul sito www.unirc.it/studenti.php unitamente alle indicazioni per l'iscrizione on line. Con il termine "primo anno" si assume come parametro di riferimento solo ed esclusivamente l'anno di prima immatricolazione.

18.4 **NESSUNA COMUNICAZIONE SARÀ INVIATA PER POSTA.**

Art. 19

RICORSI

19.1 Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse.

Le istanze, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Protocollo generale di Ateneo – Cittadella Universitaria, Via Melissari, Torre II, Piano Terra - 89124 Reggio Calabria..

19.2 L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ateneo e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

Art.20

TASSA REGIONALE

20.1 La tassa regionale resta in atto fissata a **€ 140.00** (più € 1,00 per costo di produzione MAV) ai sensi dell'art.18, comma 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, pubblicato sulla GU n.126 del 31 maggio 2012 ed entrato in vigore il 15/06/2012 ; è rimborsata agli studenti beneficiari della borsa di studio e agli idonei non beneficiari, nonché agli studenti diversamente abili che godono dell'esonerazione totale dalle tasse e dai contributi universitari ai sensi del DPCM 9 aprile 2011, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Le modalità di rimborso sono quelle definite al precedente art. 8.3.

Art. 21

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte di norma con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dell'alloggio universitario.

21.2 La presentazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

21.3 I dati possono essere comunicati al Ministero, all'Amministrazione finanziaria, alle Istituzioni Universitarie di RC, nonché alla Regione Calabria per quanto di competenza.



21.4 In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di Legge.

21.5 Lo studente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà appositamente consentire il trattamento dei dati personali ai soli fini di cui al presente bando.

Art. 22

TERMINI DI SCADENZA E MODALITÀ ON LINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

22.1 All'indirizzo www.unirc.it/studenti.php è attiva l'apposita sezione dedicata al Servizio Speciale Diritto allo Studio dove è possibile reperire tutte le informazioni relative al presente Bando, nonché tutte le altre indicazioni di interesse.

22.2 La domanda di ammissione al Bando unico dei concorsi deve essere inoltrata esclusivamente on-line attraverso il sito www.unirc.it accedendo all'apposita pagina di accesso al link http://www.unirc.it/area_riservata.php?profilo=studente. Presso gli uffici del Servizio Speciale Diritto allo Studio sono a disposizione postazioni informatiche all'uopo destinate.

22.3 MODALITÀ PER LA RICHIESTA ON LINE DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Per presentare la domanda on line per l'ammissione agli interventi per il diritto allo studio, di cui al presente Bando, occorre utilizzare la pagina di accesso al link http://www.unirc.it/area_riservata.php?profilo=studente. Gli studenti dell'Ateneo in possesso della matricola devono accedere utilizzando le stesse credenziali del portale dei servizi agli studenti (www.studenti.unirc.it)

Gli studenti dell'Ateneo, sprovvisti ancora di matricola (immatricolandi), devono accedere utilizzando username e password inseriti nel portale dei servizi agli studenti (www.studenti.unirc.it) in fase di registrazione.

Gli studenti delle altre Istituzioni devono effettuare la procedura di registrazione al portale http://www.unirc.it/area_riservata.php?profilo=studente ed utilizzare, per gli accessi successivi, le credenziali già inserite in fase di registrazione.

Dopo aver effettuato il login, utilizzando il modulo di autenticazione, sarà possibile accedere all'area riservata della studente, grazie alla quale vengono erogati i sotto indicati servizi web:

- Pagamenti tassa regionale e servizi (buoni pasto - servizio abitativo - cauzione residenza)
- Richiesta servizi (borse di studio, buoni pasto, servizio abitativo ecc);
- Modifica dei dati anagrafici ed economici;
- Verifica dei pagamenti e dei servizi richiesti.

22.4 GLI STUDENTI SONO COMUNQUE TENUTI, ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI DAI TERMINI DI SCADENZA SOTTONDICATI, AD INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, OVVERO A PRESENTARE PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE DI ATENEEO (Cittadella Universitaria, Via Melissari, Torre 2, Piano Terra, 89124 R.C.), COPIA DEBITAMENTE FIRMATA DELLA STAMPA DELLA DOMANDA COMPILATA ON-LINE CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PRESENTE BANDO AL PUNTO 22.5.2.



22.5 TERMINI DI SCADENZA

22.5.1 I termini perentori per la presentazione delle domande sono i seguenti:

- 22/08/2013** Richiesta Riconferma Posto Alloggio;
- 05/09/2013** Richiesta Posto alloggio prima volta anni successivi al primo;
- 16/09/2013** Richiesta Posto Alloggio Primo Anno;
- 05/09/2013** Richiesta Borsa di Studio anni successivi al primo;
- 24/09/2013** Richiesta Borsa di Studio Primo anno;
- 29/10/2013** Richiesta Posto alloggio Primo Anno Laurea Magistrale biennale
- 29/10/2013** Richiesta Borsa di studio Primo anno Laurea Magistrale biennale
- 29/10/2013** Richiesta Servizio Mensa;
- 30/11/2013** Richiesta Contributi di varia natura (artt. 23-24-25-26-27)
- 20/12/2013** Richiesta Posto alloggio Primo Anno Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
- 01/10/2013** Richiesta Posto alloggio Anni successivi Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
- 20/12/2013** Richiesta Borsa di studio Primo anno Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
- 05/11/2013** Richiesta Borsa di studio anni successivi Dottorati di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
- 28/03/2014** Richiesta Contributo Soggiorno studi e ricerca (art 28)

22.5.2 Lo studente deve allegare **ALLA DOMANDA**:

- a) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ;**
- b) FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DELLA TASSA UNIVERSITARIA A.A. 2013/2014 e/o ricevuta del versamento per l'ammissione al test di ingresso dei corsi programmati a livello nazionale, da regolarizzare con immediatezza a seguito dell'iscrizione;**
- c) FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DELLA TASSA REGIONALE A.A. 2013/2014 pari a €140,00 (più € 1,00 per costo di produzione MAV)**
- d) FOTOCOPIA DEL TITOLO di STUDIO valido per l'accesso ai corsi universitari (per gli iscritti al I° anno);**
- e) AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO DI LAUREA (per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale biennale/corsi di II livello)**
- f) MODELLO I.S.E.E redditi 2012 CON ALLEGATA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
- g) DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE CON BORSA DI STUDIO O MENO AL DOTTORATO DI RICERCA (solo per i Dottorandi)**
- h) AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI/CONVALIDATI (solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo)**
- i) FOTOCOPIA DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO (solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo)**
- l) FOTOCOPIA DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE A.A. 2013/2014 PRESSO LE VARIE ISTITUZIONI corredata da attestazione da parte dell'Ente di appartenenza di avvenuta presentazione**



m) CONTRATTO DI LOCAZIONE INTESTATO ALLO STUDENTE E REGOLARMENTE REGISTRATO (per gli studenti fuori sede)

22.5.3 Per gli studenti che partecipano ai test di ammissione ai corsi con programmazione a livello nazionale e locale, è consentita la presentazione della domanda di ammissione ai test corredata dalla attestazione del versamento previsto. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione ai corsi con accesso programmato, fermi restando i termini previsti nei rispettivi bandi per lo scorrimento delle graduatorie, gli studenti sono tenuti a regolarizzare con immediatezza la posizione amministrativa con la presentazione della documentazione di cui al comma precedente.

22.5.4 Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Ufficio non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L'Ateneo si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dagli studenti e a richiedere, se necessario, altri documenti ad integrazione o in aggiunta.

22.5.5 Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di studio (neomatricole), è consentita l'integrazione, entro il 15 OTTOBRE 2013, della documentazione precedentemente presentata, limitatamente al contratto di locazione.

22.5.6 A norma dell'art. 27 L.R.34/2001, art.12 L.R. n.18 del 11/08/2004, art.31 L.R. n. 8 del 26/02/2010 e art.18, comma 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, tutti gli studenti, all'atto dell'iscrizione presso le Istituzioni citate nel presente Bando sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale indipendentemente dall'utilizzo o meno dei servizi dell'Ateneo.

22.5.7 La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare e/o incompleto comportano l'esclusione dello studente dai benefici richiesti.

Art. 23

CONTRIBUTI STRAORDINARI

23.1 Gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, non beneficiari di borsa di studio e con i requisiti economici stabiliti al precedente art.3., che versino in particolari situazioni di disagio dovute a documentate cause di forza maggiore (es: studenti che versano nelle condizioni di *studente/padre e/o studentessa /madre*, che hanno subito di recente lutti nell'ambito del nucleo familiare di origine, *motivi gravi di salute propri o di un componente del nucleo familiare di origine, etc.*), possono richiedere, per una sola volta per tutti gli anni dei corsi di studio, la concessione di un contributo straordinario atto a consentire il proseguimento degli studi.

23.2 Il contributo straordinario non potrà essere concesso a coloro i quali documenteranno esclusivamente condizioni economiche disagiate.

23.3 Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere obbligatoriamente presentate on-line entro e non oltre il 30/11/2013, con le indicazioni relative alla documentazione a sostegno della richiesta. Tale documentazione (riguardante il modello I.S.E.E., le circostanze attestanti la causa di "forza maggiore" e la fotocopia del libretto universitario) dovrà essere allegata alla domanda ed inoltrata entro la data di scadenza.

Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione né integrazioni documentali successive alla scadenza prescritta.

23.4 I contributi verranno erogati nei limiti della disponibilità di bilancio ed in base alla valutazione della documentazione presentata.



Art. 24

CONTRIBUTO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

24.1 Gli studenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 104/92 iscritti non oltre il quarto anno fuori corso, non beneficiari di borsa di studio, anche nel caso di superamento dei limiti ISEE ed ISPE possono richiedere, la concessione di un contributo atto a consentire il proseguimento degli studi. Detto contributo sarà erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.

24.2 Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere obbligatoriamente presentate on-line entro e non oltre il 30/11/2013, con le indicazioni relative alla documentazione a sostegno della richiesta. Tale documentazione (riguardante il modello I.S.E.E., il certificato di invalidità e la fotocopia del libretto universitario) dovrà essere allegata alla domanda ed inoltrata entro la data di scadenza; non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione.

Art. 25

CONTRIBUTO PER STUDENTI STRANIERI

25.1 L'accesso al contributo è riservato agli studenti stranieri non appartenenti alla U.E., iscritti non oltre il secondo anno fuori corso che versino in particolari situazioni di disagio, non beneficiari di borsa di studio e con i requisiti economici stabiliti al precedente art.3. Detto contributo sarà erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.

25.2 Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere obbligatoriamente presentate on-line entro e non oltre il 30/11/2013, con le indicazioni relative alla documentazione a sostegno della richiesta. Tale documentazione (riguardante il modello I.S.E.E. italiano e del paese di provenienza e la fotocopia del libretto universitario) dovrà essere allegata alla domanda ed inoltrata entro la data di scadenza ; non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione.

Art. 26

CONTRIBUTO AFFITTO

26.1 E' riservato agli studenti fuori sede, iscritti non oltre il primo anno fuori corso, in possesso di regolare contratto di locazione registrato all'Ufficio del Registro di Reggio Calabria, intestato allo studente medesimo, non beneficiari di borsa di studio. o di altri contributi/ Borse elargiti da altre istituzioni e con i requisiti economici stabiliti al precedente art.3. Detto contributo sarà erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.

26.2 Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere obbligatoriamente presentate on-line entro e non oltre il 30/11/2013, con le indicazioni relative alla documentazione a sostegno della richiesta. Tale documentazione (riguardante il modello I.S.E.E. copia del contratto di locazione regolarmente registrato e la fotocopia del libretto universitario) dovrà essere allegata alla domanda ed inoltrata entro la data di scadenza; non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione.

Art. 27

CONTRIBUTO TRASPORTI

27.1 E' riservato agli studenti pendolari iscritti non oltre il primo anno fuori corso che utilizzino i trasporti pubblici extraurbani, non beneficiari di borsa di studio o di altri contributi/ Borse elargiti da altre Istituzioni, e con i requisiti economici stabiliti al precedente art.3. Detto contributo sarà erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.



27.2 Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere obbligatoriamente presentate on-line entro e non oltre il 30/11/2013, con la documentazione a sostegno della richiesta. Il documento nominativo di trasporto in originale dovrà invece essere presentato e/o inoltrato entro e non oltre il 30 Maggio 2014; non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione e del documento di trasporto nominativo in originale debitamente protocollato entro la data di scadenza.

Art. 28

CONTRIBUTI PER SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA

28.1 Gli studenti laureandi non beneficiari di borsa di studio, regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso, possono chiedere il contributo per soggiorno di studio e ricerca se in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del presente bando.

28.2 Le domande dovranno essere corredate dal mod I.S.E.E., dalla fotocopia del libretto Universitario, dal certificato di avvenuta assegnazione della Tesi di Laurea che ne attesti il titolo, il relatore e la firma dello stesso.

28.3 Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere obbligatoriamente presentate on-line entro e non oltre il 28/3/2014, con le indicazioni relative alla suindicata documentazione a sostegno della richiesta che dovrà essere allegata alla domanda ed inoltrata entro la data di scadenza; non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione.

28.4 Sul certificato di assegnazione dovrà essere specificato il periodo di permanenza in altra sede, in Italia (per un periodo non inferiore a 2 mesi) o all'estero (per un periodo non inferiore a 3 mesi), i motivi per cui viene proposta la ricerca fuori sede, l'esistenza di progetti, convenzioni, scambio di note d'intenti con l'Università o le Istituzioni presso le quali verrà effettuata la ricerca.

28.5 L'accesso è consentito nei limiti delle disponibilità di Bilancio.

Art. 29

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al D.P.C.M. del 09/04/2001 e s.m.i., alla legge Regionale n. 34/01 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

L'Ateneo si riserva la facoltà di adeguare le disposizioni, di cui al presente bando, alle eventuali novità legislative e regolamentari che dovessero intervenire in materia, in attuazione del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del Servizio Speciale Diritto allo Studio, Cittadella Universitaria, Via Melissari, Torre 1, II Livello - 89124 Reggio Calabria.

Da lunedì a venerdì: ore 9,00 – 11,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30

e-mail: dirittoallostudio@unirc.it



TABELLA DI MERITO A.A. 2013/2014

Limite di esclusione in base al numero dei crediti formativi universitari conseguiti al 10/08/2013 in riferimento all'anno di prima immatricolazione

Corsi di Laurea Triennale Corsi di I° Livello	12/13 2°anno	11/12 3° anno	10/11 1° F.C.
Agraria	25 cfu	80 cfu	135 cfu
Architettura	25 cfu	80 cfu	135 cfu
Giurisprudenza	25 cfu	80 cfu	135 cfu
Ingegneria	25 cfu	80 cfu	135 cfu
Accademia di Belle Arti corsi triennali	25 cfa	80 cfa	135 cfa
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici	25 cfu	80 cfu	135 cfu
Conservatorio "F.Cilea"	25 cf	80 cf	135 cf
Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mons. Vincenzo Zoccali"	25 cfa	80 cfa	135 cfa
Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea	25 cfu	80 cfu	135 cfu

Corsi di Laurea Magistrale Biennale (tutti)/ Corsi di alta spec art. e musicale/Corsi di secondo livello -Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mons. Vincenzo Zoccali"	12/13 2°anno - 30 cfu/cfa/cf	11/12 1° F.C. - 80 cfu/cfa/cf

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico	12/13 2°anno	11/12 3° anno	10/11 4° anno	09/10 5° anno	08/09 1° F.C.
Giurisprudenza	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	245 cfu
Architettura	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	245 cfu